



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 18/04/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 602

Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA - VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.
- Dal 2006 ad oggi si è assistito in Puglia ad un forte sviluppo di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche in conseguenza di processi di incentivazione economica attuati a livello regionale e nazionale, con particolare riguardo ad eolico e fotovoltaico per i quali, allo stato, risultano ormai incoerenti le previsioni di produzione previste al 2016.
- La nuova normativa internazionale e nazionale di settore ha modificato parametri, definizioni tipologiche, target e forme di incentivazione correlate, aggiornandosi in ragione della rapida evoluzione tecnologica registrata.
- La produzione da fonti rinnovabili costituisce un punto qualificante delle politiche energetiche a livello comunitario, nazionale e regionale. La diffusione degli impianti nel territorio ha portato alla luce anche i possibili impatti ambientali, territoriali e paesaggistici derivanti da un inserimento non adeguato, con particolare riferimento ai fenomeni cumulativi, per cui si rende necessario contemplare percorsi di integrazione ambientale tali da consentire uno sviluppo sostenibile in accordo con la pianificazione territoriale regionale orientata alla tutela dei beni paesaggistici, agro-ambientali ed ecologici e alla conservazione della biodiversità.
- La Regione esercita la potestà regolamentare e pianificatoria in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia - con particolare riferimento alle fonti rinnovabili - nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con particolare riferimento al Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e alle previsioni sulla pianificazione energetica regionale di cui alla L. 10/1991.
- La pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle

risorse naturali e culturali.

- In data 18 settembre 2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, alle cui disposizioni la Regione Puglia ha dato attuazione attraverso il regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (recante la individuazione di aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili) e la DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010, concernente la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- Alla luce di quanto sopra l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente ha comunicato alla Giunta Regionale, nella seduta del 10.03.2011, l'avvio della procedura di aggiornamento del PEAR in esclusivo riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Si renderà necessario aggiornare ed approvare il PEAR anche in seguito all'emanazione del decreto che definisce la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti energetiche rinnovabili (di qui in avanti per brevità "burdensharing"), ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della Legge 244/2007.
- In particolare, la Regione dovrà provvedere, entro sei mesi dall'approvazione del decreto "burdensharing", a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee di cui al RR 24/2010 (individuate ai sensi del paragrafo 17 del DM 10 settembre 2010) con le disposizioni del PEAR, introducendo laddove necessario opportune modifiche e integrazioni.
- Il Servizio Ecologia - in seguito alla trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni dello schema di Decreto del "BurdenSharing" che ha recepito le richieste di modifica formulate dalle Regioni e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2011 - con nota prot. n.945 del 27-01-2012, ha convocato un incontro con le seguenti strutture regionali:
  - Servizio Assetto del Territorio
  - Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo
  - Servizio Agricoltura.

Nel corso del predetto incontro, svoltosi in data 09/02/2012, sono state approfondite le modalità tecniche e procedurali per pervenire all'aggiornamento del documento programmatico del PEAR, e concordate le modalità di collaborazione fra le diverse strutture amministrative coinvolte.

## CONSIDERATO CHE

Il D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, nella Parte II detta disposizioni in materia di procedure: per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC). In particolare, l'articolo 4 (comma 4, lettera a), stabilisce che:

- la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile....

L'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale rientra nell'ambito di applicazione della Parte II del D.Lgs. 152/06, così come definito dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 6 (oggetto della disciplina), pertanto risulta necessario avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica che costituisce "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione" del piano, così come previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 152/06.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, comprende, nella terza parte, i contenuti di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06 e ...Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli

decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative..., tali contenuti verranno aggiornati e integrati dove necessario al fine di rendere la valutazione coerente con l'aggiornamento del piano.

La procedura di VAS è regolamentata dagli artt. 13 - 18 del D.Lgs. 152/06 e comprende le fasi di consultazione preliminare, l'elaborazione del rapporto ambientale, la consultazione con il pubblico, l'espressione del parere motivato, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio, come meglio specificato nel seguito.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

## SI PROPONE

- di procedere all'aggiornamento del PEAR, che, partendo da una puntuale analisi dello stato dell'arte nel campo delle fonti rinnovabili, tenendo in considerazione l'elevatissimo numero di procedimenti amministrativi tutt'ora in corso, definisca una pianificazione energetica sostenibile che integri necessari elementi di tutela ambientale e paesaggistica;
- di definire gli indirizzi sostanziali e procedurali per l'aggiornamento e l'approvazione del PEAR;
- di integrare l'iter procedimentale di approvazione dell'aggiornamento del "Piano Energetico Ambientale Regionale" con le suddette fasi di Valutazione Ambientale Strategica, nonché individuare i soggetti coinvolti nel procedimento.

In particolare, sul piano dei contenuti, il PEAR potrà prevedere:

- a) il bilancio energetico regionale;
- b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia e al risparmio energetico realizzabile;
- c) la declinazione degli obiettivi e delle misure necessarie a perseguire le finalità di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
- d) le politiche per lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;
- e) l'individuazione e i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e agli interventi di promozione del risparmio energetico, anche in sinergia con i programmi attuativi delle politiche comunitarie;
- f) gli indirizzi per la pianificazione energetica di livello provinciale e comunale, nei limiti delle rispettive competenze;
- g) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi di energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili, previsti dal burdensharing in attuazione del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili;
- h) gli obiettivi di potenza installabile per singola fonte rinnovabile, nel rispetto degli obiettivi minimi del burdensharing, ferma restando la possibilità di individuazione del limite massimo per singola fonte rinnovabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
- i) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 del DM 10 settembre 2010.

Per quanto attiene alle procedure, con particolare riferimento alla VAS, si propone che la Giunta Regionale (in qualità di autorità procedente ai fini dell'adozione e dell'approvazione del PEAR), sentita l'autorità competente per la VAS, disponga per il procedimento di formazione, valutazione e approvazione del PEAR il seguente iter coordinato:

1. Impostazione del PEAR e orientamento della VAS

- a. Adozione con deliberazione di giunta regionale dell'atto d'indirizzo del PEAR e del Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06
- b. Indizione di una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, come previsto all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
2. Formazione del PEAR, e redazione della documentazione comprensiva del Rapporto Ambientale (art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06).
3. Adozione del PEAR e consultazione pubblica
  - a. Adozione del PEAR con deliberazione di giunta regionale
  - b. Pubblicazione sul BURP di un avviso relativo alle modalità di deposito e di pubblicazione sui siti web istituzionali delle autorità procedente e competente della documentazione di piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi Non Tecnica
  - c. Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territoriali interessati (art. 13, commi 5 e 6, art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
4. Valutazione e approvazione del PEAR
  - a. Valutazione ambientale del PEAR ed espressione del Parere Motivato- comprensivo del provvedimento relativo alla Valutazione d'Incidenza (art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) -da parte dell'Autorità competente.
  - b. Eventuale revisione del PEAR da parte dell'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente,tenendo conto del Parere Motivato, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché dei risultati delle consultazioni del pubblico e degli territoriali interessati (art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/06).
  - c. Approvazione del PEAR con deliberazione di giunta regionale, del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi da parte dell'Autorità procedente - Giunta Regionale (art. 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
5. Informazione sulla decisione
6. Pubblicazione sul BURP di un avviso che contenga le modalità di deposito e di pubblicazione sui siti web istituzionali delle autorità procedente e competente della documentazione di piano (comprensiva del Rapporto Ambientale della relativa Sintesi Non Tecnica), nonché del Parere Motivato, di una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustra in che modo leconsiderazioni ambientali sono state integrate nel PEAR e delle misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 152/06.

Si propone inoltre che l'autorità procedente, sentita l'autorità competente, individui i seguenti enti in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, enti territoriali interessati e pubblico interessato, salvo successive integrazioni:

Soggetti Competenti in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/06, art. 5, comma 1, lettera s)

- Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio -Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio
- Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico -Servizio Attività Economiche Consumatori, Ufficio controllo e gestione del P.R.A.E. - cooperazione
- Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente - Servizi Ciclo rifiuti e bonifica e Rischio industriale
- Assessorato alle Opere Pubbliche -Servizi Risorse Naturali, LLPP e Tutela delle Acque
- Assessorato Politiche della Salute -Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione
- Assessorato alle Risorse Agroalimentari -Servizi Agricoltura e Alimentazione
- Assessorato alla Sanità - Servizio Progr. Assist. Territoriale e Prevenzione
- ARPA Puglia
- ARES Puglia
- ASLFoggia, ASL BAT, ASL Bari, ASL Taranto, ASL Brindisi, ASL Lecce
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del Servizio Idrico Integrato
- Autorità di Bacino Interregionale della Puglia

- Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno
- Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata
- Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione, Fortore
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenze per i Beni Archeologici per la Puglia
- Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Corpo Forestale dello Stato
- Comando tutela ambiente dei Carabinieri (N.O.E)
- Ente Parco Nazionale del Gargano
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
- Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata
- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia
- Consorzio Di Bonifica Terre d'Apulia
- Consorzio speciale per la bonifica di Arneo
- Unione Regionale delle Bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Puglia

Enti Territoriali interessati (D.Lgs. 152/06, art. 7, comma 7, lettera a)

- Provincia di Bari
- Provincia BAT
- Provincia di Brindisi
- Provincia di Foggia
- Provincia di Lecce
- Provincia di Taranto
- Comuni della Puglia
- Regione Basilicata
- Regione Campania

Pubblico interessato - organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni delle categorie interessate, Università ed Enti di Ricerca, Ordini e collegi professionali, Gestori/erogatori di servizi di interesse economico generale, Associazioni e comitati cittadini (D.Lgs. 152/06, art. 5, comma 1, lettera s)

- ANCI
- UPI
- GSE
- TERNA
- ENEL
- Camere di commercio delle province Pugliesi
- Comando Regionale della Guardia di Finanza
- Confindustria Puglia
- Associazione Industriali
- Politecnico di Bari
- Università degli Studi di Bari
- Università del Salento
- Università di Foggia

- CNR-IRSA
- Confagricoltura
- Coldiretti Puglia
- Associazione Regionale Allevatori
- APT - Bari
- Legambiente
- WWF
- Lipu
- Terranostra
- F.A.I.
- Verdi Ambiente e Società
- Fare Verde Puglia
- Amici della Terra
- L'Altritalia Ambiente
- L'Umana Dimora
- CODACONS
- Ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi, biologi, agronomi-forestali della Puglia

Infine si propone, ai fini dell'espletamento delle attività tecnico-istruttorie per l'elaborazione dell'aggiornamento del PEAR, che la Giunta Regionale si avvalga, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di una struttura tecnica appositamente costituita, coordinata dall'Autorità Ambientale e composta da personale operativo presso i sotto riportati Servizi regionali, che saranno individuati con successivi atti del coordinatore della struttura:

- Autorità Ambientale
- Servizio Ecologia
- Servizio Assetto del Territorio
- Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo
- Servizio Agricoltura

#### COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge; Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente

riportata;

- di procedere all'aggiornamento e all'approvazione del PEAR secondo le modalità descritte in narrativa;
- di dare avvio alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, come previsto dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006;
- di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sono parti del procedimento:
  - autorità procedente: Giunta Regionale;
  - autorità competente: Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- di individuare in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, gli enti elencati in narrativa, dando nel contempo mandato al coordinatore della struttura tecnica di operare eventuali successive integrazioni;
- di individuare in qualità di pubblico interessato le organizzazioni e le associazioni elencati in narrativa, dando nel contempo mandato al coordinatore della struttura tecnica di operare eventuali successive integrazioni;
- di rendere pubblico l'avvio del presente procedimento mediante apposito avviso sul sito web della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it));
- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia, gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola

---